

TIPOLOGIE DI SPESE AMMESSE A FINANZIAMENTO

- 1. tipologie di spesa indicate al comma 3bis dell'articolo 3 della L.P. 7/77 ossia:**
 - 1.a. Oneri correnti derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile non finanziabili con risorse ordinarie o con quota di avanzo di amministrazione o con altre entrate disponibili;
 - 1.b. Spese per aspettative e permessi usufruiti dagli amministratori a sensi degli articoli 79, 80, 81 e 86 del D.Lgs.vo n. 267/2000;
 - 1.c. Oneri derivanti dalla locazione di immobili per sede degli uffici della Comunità;
 - 1.d. Oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 33 della L.R. 5 marzo 1993, n. 4 e s.m. (Nuove norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti comunali e dei segretari comunali);
- 2. anticipazioni su progetti e/o spese di avviamento correlate al trasferimento di nuove funzioni trasferite dalla Provincia alle Comunità;**
- 3. spese correnti di funzionamento di natura obbligatoria ed indifferibile necessarie a garantire lo standard minimo dei servizi connessi con le funzioni trasferite.**

DETERMINAZIONE DELLA SPESA AMMESSA A FINANZIAMENTO E PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE

1.a - oneri correnti di natura straordinaria /imprevedibile.

Sono ammissibili a finanziamento le spese connesse con la gestione corrente di bilancio che per entità e per caratteristica di spesa "una tantum" sono tali da pregiudicare gli equilibri di parte corrente. La spesa ammessa a finanziamento è pari a quella dichiarata e documentata con provvedimenti deliberativi e/o documentazione dai quali risulti l'obbligazione in capo al soggetto richiedente.

L'ammissione è subordinata alla dichiarazione da parte dell'ente, sottoscritta dal segretario e dal responsabile del servizio finanziario, con la quale si dimostra e si motiva l'impossibilità di finanziare la spesa con risorse ordinarie ovvero con altre risorse allo scopo disponibili.

Il livello di contribuzione varia da un minimo del 50% ad un massimo dell'80% della spesa ammessa, fatta salva la possibilità di rideterminare il medesimo, in sede di provvedimento di assegnazione delle risorse, fino al 100% in presenza di particolari situazioni da motivare nel provvedimento stesso. La percentuale di contribuzione è data dal rapporto tra media triennale dell'avanzo libero di amministrazione, come desunto dal conto consuntivo degli esercizi finanziari 2007/2009 e la media dei trasferimenti correnti a valere sul fondo di cui all'articolo 2 della L.P. 7/77. In relazione al valore del rapporto si procede alla determinazione del livello di contribuzione la cui variabilità tra il 50% e l'80% viene rimessa al provvedimento di

assegnazione del contributo tenuto conto del volume complessivo di spesa ammessa a contribuzione e risorse disponibili. La fissazione della percentuale di contribuzione segue il criterio secondo il quale al maggior valore del rapporto sopra descritto corrisponde il minor valore della percentuale.

1.b - Spese per aspettative e permessi usufruiti dagli amministratori a sensi degli articoli 79, 80, 81 e 86 del D.Lgs.vo n. 267/2000

Tali oneri sono rimborsabili per un importo non inferiore al 50%. L'ammissione a finanziamento è subordinata alla presentazione della documentazione attestante l'obbligazione di spesa (determinazione o altro documento) relativa all'anno precedente quello di riferimento della domanda.

1.c. - Oneri derivanti dalla locazione di immobili per sede degli uffici della Comunità

Sono ammessi a finanziamento gli oneri derivanti dalla locazione di immobili sede degli uffici dei comprensori, come risultanti dai contratti di affitto; la spesa ammessa a finanziamento è pari a quella dichiarata dall'Ente, documentata dal contratto d'affitto. La percentuale di contribuzione è fissata al 95%.

1.d. - Oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 33 della L.R. 5 marzo 1993, n. 4 e s.m.

La spesa ammessa a finanziamento è pari a quella dichiarata e documentata dall'Ente. Rientrano in tale fattispecie gli oneri derivanti dai trattamenti di fine rapporto e/o anticipazioni sui medesimi a carico esclusivo dell'Ente. Si applica il livello di contribuzione fissato per le fattispecie di cui al precedente punto 1.a..

2. Anticipazioni su progetti e/o spese di avviamento di attività correlate al trasferimento di nuove funzioni trasferite dalla Provincia alle Comunità

Il finanziamento degli oneri connessi al primo avvio della nuove funzioni trasferite è determinato su base budgetaria. I criteri di assegnazione per l'esercizio nel corso del quale la nuova funzione viene trasferita sono determinati nel provvedimento di assegnazione del contributo.

3. Spese correnti di funzionamento di natura obbligatoria ed indifferibile necessaria a garantire lo standard minimo dei servizi connessi con le funzioni trasferite

E' ammessa a finanziamento la quota di spesa la cui entità può pregiudicare gli equilibri correnti di bilancio; l'ente deve dimostrare, con motivata richiesta, l'indifferibilità della spesa rispetto alla garanzia dello standard minimo dei servizi erogati, la sua entità nonché il potenziale squilibrio nella gestione corrente di bilancio tenuto conto di tutte le risorse destinabili allo scopo. Le percentuali di contribuzione sono quelle fissate per le tipologie di spesa di cui al precedente punto 1.a.

Ai fini dell'ammissione a finanziamento, il Servizio Autonomie Locali può avvalersi della collaborazione dei servizi provinciali competenti per materia.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO

Le richieste di finanziamento di cui ai precedenti punti 1.a, 1.d, 2 e 3 possono essere presentate, a partire dal 2013, dal 1 gennaio al 30 ottobre di ogni anno. Per l'anno 2012 il termine iniziale viene posticipato al 1 febbraio 2012. Sulla base delle domande pervenute la Giunta provinciale assume periodicamente uno o più provvedimenti di ammissione a finanziamento.

Tenuto conto delle disponibilità esistenti verrà accordata preferenza alle richieste complete di tutti i requisiti per l'ammissione, in relazione alla data di presentazione delle richieste.

Le richieste di finanziamento riferite al punto 1.c. devono pervenire entro il 31 maggio dell'esercizio di riferimento.

Le richieste di finanziamento di cui al precedente punto 1.b devono essere presentate entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Gli oneri connessi alle tipologie di spesa di cui al precedente punto 2 possono essere finanziati direttamente dalla Giunta Provinciale, in seguito al trasferimento delle nuove funzioni.

Per l'anno 2011 si finanziano le tipologie di spesa di cui al punto 1) la cui documentazione sia stata trasmessa dalle Comunità ai sensi del comma 3 bis dell'articolo 3 della L.P. 7/77. Le risorse non utilizzate saranno accantonate per le medesime finalità per i futuri esercizi finanziari.